

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1991

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la cinquantunesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/91<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/91<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato di 6 ecu; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la cinquantunesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo

massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati giustifica il ricorso alla facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, il prorogare di un settimana il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la cinquantunesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 266 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- non sono prese in considerazione le offerte superiori a 263,8 ecu nei Paesi Bassi e a 258,8 ecu in Belgio;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 16 925 t; le quantità offerte sono ridotte del 70 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 262 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- non sono prese in considerazione le offerte superiori a 241,9 ecu in Irlanda e a 248,7 ecu in Irlanda del Nord;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 26 234 t; le quantità sono ridotte del 20 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

(3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

(4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 36.

(5) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

(6) GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 15.